

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventuno** addì **29 (ventinove)** del mese di **novembre** alle ore **15:32** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL TUEL DI UN DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA CTR EMILIA ROMAGNA SEZ. 4 N. 976/2021 RELATIVA ALL'APPELLO IN MATERIA DI IMU DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA CONTRO CHIESA CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA IN REGGIO EMILIA E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI BILANCIO

	F	C	A	F	C	A
VECCHI Luca				SACCHI Stefano		
AGUZZOLI Claudia Dana				SALATI Roberto		
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio		Si
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca		Si
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio		Si
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia		Si
DE LUCIA Dario	Si			PANARARI Cristian		
FERRARI Giuliano	Si					
FERRETTI Paola	Si					
GENTA Paolo	Si					
GHIDONI Riccardo	Si					
IORI Matteo	Si					
MAHMOUD Marwa	Si					
MONTANARI Fabiana	Si					
PEDRAZZOLI Claudio						
PIACENTINI Lucia				----- Assessori -----		Presenti
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex		No
VERGALLI Christian	Si			BONVICINI Carlotta		No
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella		No
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco		Si
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele		No
AGUZZOLI Fabrizio	Si			RABITTI Annalisa		No
BERTUCCI Gianni			Si	SIDOLI Mariafrancesca		No
SORAGNI Paola		Si		TRIA Nicola		No
MELATO Matteo		Si				
RINALDI Alessandro		Si				

Consiglieri **Presenti:** **26** Assessori presenti: **1**
Favorevoli: **18**
Contrari: **7**
Astenuti: **1**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 In data 08/04/2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, nonché la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e relativi allegati.
- l'art. 194 del TUEL dispone al comma 1 lett. a):
 1. *Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - ..omissis..*
- l' Art. 47 del vigente regolamento di contabilità dispone in caso di "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio" al comma 2:
 - “2. *L'adozione della proposta consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio è di competenza del Responsabile del servizio al quale è riconducibile il sorgere del debito. La proposta è corredata da una relazione che evidenzia, in particolare, la natura del debito e i fatti che lo hanno originato, le ragioni giuridiche che stanno alla base della sua legittimità e la documentazione eventualmente acquisita. La relazione indica anche le risorse finanziarie a copertura delle spese ed eventualmente formula un piano di rateizzazione. In carenza della copertura finanziaria può essere attivata la procedura a salvaguardia degli equilibri di bilancio.*”
- Il medesimo articolo dispone al comma 4:
 - “4. *Le proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio devono obbligatoriamente essere corredate del preventivo parere dell'organo di revisione ed essere trasmesse alla competente Procura regionale della Corte dei conti. A tale adempimento provvede il Segretario generale entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della relativa deliberazione*”

Considerato che:

- la dottrina e la giurisprudenza contabile (Ministero dell'Interno e Osservatorio sulla finanza locale) concordano nel ritenere che il debito fuori bilancio sia “...un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali...” (Ministero dell'Interno F.L. 21/1993);
- il debito fuori bilancio si configura, pertanto, come un'obbligazione perfezionatasi nell'ordinamento civilistico indipendentemente da una specifica previsione di bilancio, in violazione delle norme che

disciplinano il procedimento di spesa, e che sussiste pur in assenza di specifico impegno contabile;

- l'art. 194 del T.U.E.L. n. 267/2000 individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili dall'ente locale quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta tassativa nel Principio contabile n.2 nel testo approvato dall'Osservatorio per la finanza locale del Ministero dell'Interno il 18/11/2008, e che comprende le sentenze esecutive;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Vista la sentenza della CTR Emilia Romagna, sezione 4^a, n. 976/2021 pronunciata il 29/6/2021, depositata il 15/07/2021, che si pronuncia sul ricorso proposto dalla Chiesa Cattedrale Di Santa Maria Assunta in Reggio Emilia avverso l'atto di diniego del Comune di Reggio all'istanza di rimborso della somma versata a titolo di IMU dal 2012 al 2015 respingendo l'appello del Comune di Reggio Emilia con conferma della sentenza CTP 271/2017 (ed in cui si ordinava il rimborso dell'importo di sola imposta pari ad euro 113.318,34, di cui euro 10.109,57 di quota statale ed euro 103.708,77 di quota comunale), impugnata, condannando altresì il Comune alle spese del secondo grado di giudizio pari a Euro 1.000,00;

Tenuto conto delle disposizioni sull'immediata esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie di condanna in favore del contribuente, di cui al capo IV, art. 69 del D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL costituisce per l'Ente atto dovuto e vincolato (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Considerato inoltre che:

- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- diversamente dalle ultime indicazioni dei giudici contabili sulla possibilità del pagamento dei debiti fuori bilancio originati da sentenze esecutive prima del loro formale riconoscimento in consiglio comunale, la Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 4/2018, indica che il riconoscimento e la copertura finanziaria del debito fuori bilancio spettano, in via esclusiva e non delegabile, al solo Consiglio Comunale;
- con il D.Lgs. 118/2011 il relativo principio applicato n. 4/2 ha formalizzato i criteri per una corretta contabilizzazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti, stabilendo che essi vanno sempre imputati

all'esercizio di scadenza, anche se riconosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio e rilevati in sede di rendiconto, mediante correlata riduzione del risultato di amministrazione;

Dato atto che:

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;
- il riferimento alle sole sentenze esecutive è giustificato nel ritenere in esse già perfezionato l'obbligo di pagare, in conseguenza dell'esecutività delle stesse e che per questo il debito nascente da sentenza esecutiva si distingue da tutte le altre ipotesi previste dall'art. 194 succitato, in quanto si impone all'ente in forza di una statuizione giudiziale che contiene in sé il riconoscimento della sua legittimità;

ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui alla Parte Seconda, Titolo III, Capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla coerente applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Richiamati in particolare:

- ✓ l'atto di diniego di rimborso per Imu opposto alla richiedente Chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta in Reggio Emilia per le annualità dal 2012 al 2015 per un importo complessivo di sola imposta pari ad euro 113.818,34, di cui euro 10.109,57 di quota statale ed euro 103.708,77 di quota comunale, motivandolo in forza della mancanza di coincidenza fra possessore ed utilizzatore degli immobili soggetti ad imposta, ai sensi dell' articolo 7 D.Lgs 504/1992 e succ. modificazioni, comma 1, lettera l) ;
- ✓ la sentenza n.976//2021 (**ALL. B**) depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna – Sezione 4^a il 15/7/2021 - che *“definitivamente pronunciando, respinge l'appello del Comune di Reggio Emilia e conferma la sentenza impugnata. Condanna il Comune di Reggio Emilia a rifondere all'appellata le spese del presente grado che liquida in € 1.000”* , fornendo debita motivazione in ordine ai criteri giuridici applicati alla fattispecie in coerenza con l'articolo 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/1992 nel solco dei precedenti giurisprudenziali relativi alla fattispecie esaminata che si allega in atti alla presente delibera .
- ✓ La Relazione del Servizio Entrate – Ufficio Associato del Contenzioso tributario del 21/9/2021 che si allega alla presente delibera (**ALL. A**) dove viene svolta un'attenta ricostruzione normativa e giurisprudenziale in ordine alla questione giuridica sottesa alla sentenza di appello n. 976/2021 emessa dalla CTR Emilia Romagna e dove si evidenzia tra l'altro che *..”A parere di quest'ufficio, la sentenza della CTR EMILIA ROMAGNA SEZ. 4^a n. 976/2021, pronunciata il 29/6/2021, depositata il 15/7/2021 fornisce congrua motivazione rispetto al punto di diritto controverso, in applicazione del*

criterio interpretativo dell'articolo 7 lett. i) del D.Lgs. 504/1992 così pronunciato dalla suprema Corte nei citati precedenti i quali, pertanto, renderebbero molto incerto, una volta preliminarmente valutata la procedibilità, l'esito di un eventuale ricorso innanzi alla corte di cassazione “

- ✓ considerato pertanto che alla luce di tale istruttoria risulterebbe contrario al principio di economicità dell'azione amministrativa proseguire il contenzioso per l'incertezza legata all'esito del procedimento ed ai conseguenti, connessi costi legali e della eventuale soccombenza.

Atteso che:

attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Rilevato, pertanto, che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, da cui discende la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Dato altresì atto che ai fini della liquidazione delle somme IMU sulla base della sentenza di appello, vista la presenza di una quota a rimborso dallo Stato, va fatto riferimento al Decreto Interministeriale del 24/2/2016 concernente le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali e alla successiva circolare 1/DF del 14/4/2016 e che pertanto il comando del giudice vada coordinato con tali ultime disposizioni sulle regolazioni contabili Stato-Comune per quanto riguarda le somme a titolo di imposta e che, pertanto, sia legittimo procedere ai sensi dell'art. 5 del citato decreto che al comma 2 prevede la restituzione della quota Stato direttamente dall'Erario, che provvederà anche in ordine alla parte degli interessi;

Vista la delibera di G.C. n. 51 del 25/03/2021 di approvazione dello schema di Rendiconto della gestione 2020 e relativi allegati, depositata all'attenzione del C.C. in data 15/04/2021, ed in particolare la declinazione della quota accantonata nel Risultato di Amministrazione, e il dettaglio di quanto accantonato a titolo di fondo

per rischi da contenzioso in essere pari a complessivi € 5.500.000,00 all'interno del quale era indicato in esplicito anche la possibile sentenza sfavorevole di massimo 113.818,34 euro , come esplicitato nella Relazione sulla gestione 2020;

Ritenuto di applicare quota parte dell'accantonamento suddetto pari a € 107.507,33 al bilancio di previsione 2021 per il finanziamento della sentenza sopra richiamata e in particolare :

- della somma di 103.708,77 euro di quota imposta Comunale da rimborsare pari alla Missione/Programma 01.04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali", Codice di Piano Finanziario 1.10.05.04.001 "Oneri da contenzioso"

-della somma di 2.798,56 euro di interessi alla Missione/Programma 01.04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali", Codice di Piano Finanziario 1.10.05.04.001 "Oneri da contenzioso "

-della somma di 1.000,00 euro di rimborso spese di giudizio alla Missione/Programma 01.04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali", Codice di Piano Finanziario 1.10.05.04.001 "Oneri da contenzioso"

come da variazione al Bilancio 2021 meglio dettagliata negli allegati **allegati A1**(competenza) e **A2** (cassa) parte integrale e sostanziale della presente delibera ;

Visti:

- il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo comma dove si prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art.187, c.3 quinquies;
- il parere allegato alla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio entrate;
- il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 allegato alla presente proposta di provvedimento del Dirigente del Servizio Finanziario.
- l'art. 47 del Regolamento comunale di contabilità delib. di CC n.140/2018;

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alla somma complessiva di Euro 107.507,33 così suddivisa:

- quanto a Euro 103.708,77 a titolo IMU quota Comune;
- quanto a Euro 2.798,56 a titolo di interessi passivi;
- quanto a Euro 1.000,00 a titolo di spese di giudizio;

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO EURO _107.507,33

derivante da sentenza della CTR E.R., sezione 4[^], n. 976/2021, pronunciata il 29/6/2021, depositata il 15/7/2021.

3) di procedere ad applicare al bilancio di previsione 2021 quota parte di quanto accantonato nel risultato di amministrazione 2020 a titolo di “fondo per rischi da contenzioso in essere”, e così per €107.507,33 e di apportare per le motivazioni esplicitate in premessa, le modifiche al Bilancio di Previsione 2021-2023 come da Allegati **A1** (competenza) ed **A2** (CASSA), parte integrante e sostanziale alla presente;

4) di trasmettere la presente deliberazione agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 nonché 47 del vigente regolamento di contabilità;

5) di incaricare i competenti dirigenti dell'esecuzione della presente deliberazione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza al fine di consentire le ordinarie attività dell'Ente, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000, dichiara immediatamente eseguibile la su esposta deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto

Con voti unanimi palesemente espressi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE
GANDELLINI Dr. Stefano